



Successivamente all'emanazione del piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva di cui alla deliberazione n. 68/98 dell'Autorità (già impugnata avanti il TAR Lazio dagli odierni ricorrenti) quest'ultima ha emanato (con deliberazione n. 78/98 impugnata con il presente ricorso) il regolamento per il rilascio delle nuove concessioni televisive sulla base del suddetto piano. Al riguardo appaiono preliminarmente opportune alcune considerazioni relative ai compiti dell'Autorità, all'oggetto della deliberazione impugnata, alle norme di riferimento ed ai problemi connessi all'assetamento del sistema delle radiodiffusioni, pur tralasciando ogni considerazione relativa alla costituzionalità di tale organismo al quale sono attribuiti confusamente poteri amministrativi e di

controllo oltreché sanzionatori.

Va però subito osservato che l'Autorità non ha pienamente assolto ai suoi compiti, che non possono limitarsi alla semplice applicazione delle norme della legge del 1997, tanto più quando si prospettano situazioni, preesistenti o nel frattempo maturatesi, di conflitto con principi costituzionali, con situazioni di fatto e criteri tecnici che rendono probabile, o addirittura certo, che l'applicazione delle norme emanate nel 1997, rischiano di provocare situazioni di conflitto tra le norme del regolamento, la situazione di fatto e le nuove disposizioni previste dal disegno di legge n.1138, all'esame del Parlamento che prevede il rilascio, alle televisioni locali, di licenze ed autorizzazioni piuttosto che le incostituzionali concessioni. Una situazione questa che, anche a prescindere dall'approvazione del ricordato disegno di legge, unitamente a molte altre, vizia irrimediabilmente la deliberazione che si impugna. Molte questioni invero sono conseguenti agli aspetti di illegittimità che caratterizzano la legge n. 249/97 e le altre leggi alle quali fa riferimento il provvedimento impugnato. Il regolamento vorrebbe essere, sul piano tecnico giuridico, di esecuzione della disciplina delle radiodiffusioni televisive in applicazione del c.d. piano di assegnazione di cui alla delibera n. 68/98, pur essa impugnata. L'aspetto paradossale di tutta questa vicenda è dato dalla mancata considerazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, dalle denunce, fatte dalle Associazioni, relativa agli inconvenienti che comporterà l'applicazione del regolamento; per scongiurarli l'Autorità avrebbe dovuto sottoporre al Ministero e al Parlamento il quadro della situazione e delle conseguenze derivanti, sul piano tecnico, dal regolamento basato sul piano delle c.d. frequenze, nonché più in generale sull'assetto del sistema, anche nella ragionevole previsione del rivoluzionario avvento del digitale che si aggiungerà ai mutamenti della struttura del sistema prospettati dal d.l. n. 1138. Andava prospettata al Governo, anche in relazione a quanto prevede l'art. 1, comma 6 lettera c della legge 249/97, l'opportunità di un urgente intervento legislativo, reso necessario non fosse altro per l'inadeguatezza dei termini previsti per i singoli adempimenti, termini che erano stati assunti con riferimento a situazioni che nel frattempo sono mutate e che, in molti casi, sono comunque di impossibile osservanza o tali da imporre una sproporzionata, artificiosa, lievitazione dei costi necessari per la precipitosa realizzazione di impianti, ecc. L'Autorità doveva e deve farsi carico di prospettare pericoli ed inconvenienti (tanto più quando sono facilmente prevedibili, oltreché denunciati dagli operatori) suggerendo anche gli opportuni rimedi.

In questo quadro, la pretesa dell'Autorità di risolvere, nel volgere di pochissimi mesi (il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità è stato approvato il 16 giugno 1998!), ciò che non era stato possibile in quasi otto anni, si è dimostrata irragionevole e produttrice di ingiustificabili danni con le conseguenti inevitabili impugnazioni. L'omissione poi, nel regolamento di disposizioni per regolare la possibilità di collegare le trasmissioni mediante satellite con quelle via cavo, o con frequenze terrestri, la mancata previsione di modalità per la realizzazione degli impianti di trasferimento del segnale, di collegamento con studi mobili, ecc. ecc.; sono tutte carenze che lo inficiano ed alle quali occorre porre pronto rimedio se non si vuole compromettere ogni possibilità di dare un assetto accettabile al sistema, particolarmente per quanto riguarda il fondamentale riparto locale. Un punto poi sembra indiscutibile: l'Autorità non può trascurare le possibilità di realizzare il più ampio pluralismo, evitando che soggetti interessati possano essere esclusi dall'esercizio del diritto di cui all'art. 21 della Costituzione; ed altri possano esercitarlo con pluralità di mezzi tecnici (come le radiofrequenze che vengono indebitamente sottratte alle televisioni locali) omissioni che giustificano, di per sé, l'annullamento del provvedimento, tanto più se le frequenze sottratte all'esercizio del diritto ex art. 21 vengono destinate all'esercizio del diritto ex art. 41 della Costituzione.

Si rende pertanto necessaria l'impugnazione del provvedimento che viene proposta col presente atto per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMI 2 E 3 E DELL'ART. 1, COMMA 6, LETT. C) N. 5 DELLA LEGGE 249/92

Il Regolamento impugnato è stato adottato senza :

che sia stato completato (contrariamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge 249/97) il processo di pianificazione televisiva attraverso l'adozione della cosiddetta pianificazione di secondo livello ;

che sia stato emanato il piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche ;

che siano state contestualmente definite (contrariamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della legge 249/97) le regole per il rilascio delle concessioni

radiofoniche ;

che siano state previste (contrariamente a quanto previsto dall art. 3 comma 3, lettera B n. 3 della legge 249/97) norme specifiche per l'emittenza locale in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite (al contrario sono state previste norme per le televendite delle emittenti nazionali in contrasto con la legge 483/92) ;

che sia stata prevista la misura dei canoni concessori (come previsto dall art. 1, comma 6, lettera C n. 5 della legge 249/97).

primo concerne la previsione di concessioni quando invece, trattandosi di disciplinare un diritto soggettivo appare costituzionale il regime di autorizzazioni, come previsto dalla sent. n. 202/76 della Corte costituzionale; per il secondo profilo l'incostituzionalità appare manifesta per il contrasto che vengono esclusi dalla previsione proprio le persone fisiche che sono i naturali titolari del diritto di cui all'art. 21 della Costituzione.

Il diritto di radiodiffusione del resto trae il suo fondamento dalla libertà di manifestazione del pensiero, intesa in senso lato, dalla quale ha tratto origine e consolidamento la stessa libertà di stampa; ma oggi il diritto di radiodiffusione ha acquistato sicuramente una maggiore rilevanza rispetto a quello di stampa:

La Corte costituzionale, non a caso, ha assunto proprio questo soggettivo diritto dell'uomo quale presupposto per la dichiarazione di illegittimità della riserva allo Stato delle radiodiffusioni; nelle successive sentenze poi la Corte costituzionale ha precisato che l'art. 41 (neppure menzionato nella sent. 202/76), cioè la libertà di iniziativa economica, deve pur sempre essere subordinata e connessa all'esercizio del ricordato diritto soggettivo dell'art. 21. Vero che per quanto riguarda l'esercizio del diritto di radiodiffusione occorre utilizzare le radiofrequenze che sono (fino ad oggi) disponibili in misura più limitata rispetto alla carta (ma con l'attuazione delle trasmissioni in digitale la disponibilità sarà di gran lunga superiore alle concrete esigenze) per cui è opportuno regolamentarne l'utilizzazione, ma ciò non giustifica minimamente provvedimenti che ne limitino l'uso così da rendere impossibile o anche solo difficile l'esplicarsi di quel pluralismo che è prescritto dall'art. 21 della Costituzione (questo postula l'universalità - tutti hanno diritto -, dal quale principio consegue appunto il corollario del pluralismo). La posizione soggettiva dell'esercente la radiodiffusione è stata riconosciuta anche dalla Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 7418 del 16.2.1983. La manifestazione del pensiero, la libertà di espressione e di informazione, è riconosciuta e garantita come diritto inviolabile dell'individuo, esercitabile anche con la radiodiffusione, oltreché dalla nostra Costituzione, dalla ricordata Convenzione europea.

Purtroppo l'azione amministrativa ed i provvedimenti legislativi non si sono ispirati ai principi dell'art. 21 della Costituzione ed hanno dato prevalente importanza a quelli dell'art. 41 e questo incostituzionale orientamento caratterizza anche la legge n. 249 del 1997. Così è data prevalenza agli aspetti economici, del capitale piuttosto che degli impianti, delle attrezzature, e del

concreto esercizio del diritto dell art. 21. La pretesa che l'utilizzazione delle radiofrequenze (che sono una risorsa naturale della quale nessuno, neppure lo Stato, è proprietario) e che sono naturalmente destinate alle trasmissioni in ambiti delimitati, comunemente detti locali, possano essere negate alle televisioni locali per destinarle alle reti nazionali viola

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITÀ

La sent. n. 202/76 ha riconosciuto la prevalenza, quanto all'utilizzazione delle

Questa previsione trova nuova e più rilevante conferma nel fatto che le reti nazionali possono pur sempre, ed in parte già lo fanno, utilizzare quelle radiofrequenze da satellite che sono poi loro congeniali quanto non lo sono quelle

Queste infatti, stante alla loro propagazione limitata alla linea dell'orizzonte, sono

Il sospetto di incostituzionalità della legge n. 249/97 nella parte che prevede per

(art. 2, n. 6, lettera e) appare più che fondato alla luce degli artt. 3 e 21 della Costituzione e della sent. n. 202/76 della Corte costituzionale, imponendo la necessità di rimettere gli atti alla Corte di legittimità delle leggi.

5) OMESSA INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE TELEVISIONI LOCALI. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, CO. 6 DELLA LEGGE 249/97

Altro motivo di illegittimità è la violazione dell'art. 2, n. 6, e della legge n. 249/97. Il c.d. piano delle frequenze e conseguentemente il regolamento, non prevedono il

volta che la sentenza della Corte costituzionale del 1976 n . 202 aveva riservato alle emittenti locali tutte le radiofrequenze terrestri meno quelle, e solo quelle,

Le Associazioni sono venute a conoscenza di indirizzi adottati dall'Autorità e di alcuni svolgimenti, del procedimento, dalla stampa o da terzi, ben prima che ne fossero ufficialmente informate (si vedano gli articoli di stampa allegati doc.2).

Non sembra che simile comportamento potesse essere tenuto tanto più che ha reso difficile la formulazione di utili osservazioni e suggerimenti che avrebbero potuto contribuire ad evitare errori che invece sono stati commessi.

9) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 223/90, 483/93 E 249/97. INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

a) Il Regolamento (art. 7) prevede che la concessione televisiva nazionale possa essere richiesta anche per emittente di televendite. In considerazione che l'art. 1, comma 1, lettera l dello stesso regolamento definisce tali le emittenti che trasmettono prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (cosiddette televendite), risulta evidente il mancato rispetto dell'art. 9 bis della legge 223/90 (come introdotto dalla legge 483/92) che prevede per le emittenti nazionali un limite di tempo di trasmissione per le televendite di solo un'ora e dodici minuti al giorno. Tale previsione del regolamento causa gravissimo nocumento all'emittenza locale che ha ricavi particolarmente significativi per le trasmissioni di televendite che, in questo modo potrebbero disperdersi a vantaggio dell'emittenza televisiva nazionale.

b) Anche gli obblighi, relativi all'informazione, imposti alle emittenti locali a carattere informativo violano la legge, oltre che essere affetti da una ingiusta disparità di trattamento, in quanto impongono alle locali degli oneri praticamente insostenibili, quali l'obbligo di programmi informativi per tutti i 365 giorni all'anno. Ciò anche in contrasto con l'art. 2, comma 20 della legge 249/97 che attribuisce al concetto di trasmissioni quotidiane il significato di trasmissioni con frequenza inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa a centoventi giorni a semestre (principio simile a quello della carta stampata).

10) VIOLAZIONE DELL'ART. 30 D.P.R. 27/3/92 N. 255

All'art. 1, comma 1 lettera R il Regolamento limita il concetto di autoproduzione ai programmi prodotti in proprio, da una controllante o controllata o infine per quelli prodotti in coproduzione. Tale impostazione costituisce violazione dell'art. 30 del D.P.R. 27/3/92 n. 255 (Regolamento di attuazione della L. 6/8/90 N. 223)

che definisce come autoprodotti anche i programmi realizzati da terzi su commissione dei titolari di concessione.

11) VIOLAZIONE DELL ART. 3, C.3, LETTERA B N. 2 DELLA LEGGE 249/97

Tale norma stabilisce che il Regolamento fosse emanato sulla base del seguente criterio direttivo (tra gli altri) : Semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure per il rilascio delle concessioni . E' evidente quindi che il Regolamento doveva prevedere per l'emittenza locale norme semplificate sia in assoluto, sia rispetto alle norme previste dallo stesso Regolamento per le emittenti nazionali. Al contrario il regolamento non solo non introduce alcun elemento di semplificazione (all'art. 8 relativo alle concessioni locali vengono più volte richiamate norme particolarmente complesse previste dall'art. 7 relativo alle concessioni nazionali), bensì introduce anche alcuni elementi di particolare complessità (patrimonio netto in luogo del capitale sociale, previsto per le nazionali che come è noto è di più difficile determinazione ; numero dei dipendenti, non previsto per le nazionali ; obbligo, in molti casi, di adeguamento del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda etc).

12) VIOLAZIONE DELL ART. 21 DEL D.P.R. 255/92.

L'art. 9 del Regolamento (che prevede l'obbligo di esercitare esclusivamente impianti omologati) viola il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 255/92. Tale articolo prevedeva che per gli impianti in esercizio fosse sufficiente una dichiarazione dell'esercente dell'impianto attestante la rispondenza alle disposizioni del regolamento delle telecomunicazioni, la idoneità all'impiego e l'assenza di disturbi ai servizi di radiocomunicazione.

13) VIOLAZIONE DI LEGGE ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il Regolamento fa praticamente dipendere il rilascio della concessione dalla indicazione e dall'impegno di ciascun istante a realizzare cose future, senza prevedere riferimenti oggettivi e temporali e senza peraltro prevedere contestualmente la decadenza dalla concessione per la mancata realizzazione di quanto indicato tra gli impegni né il risarcimento del danno per coloro che rimarrebbero esclusi a causa delle promesse di altri poi non realizzate. Il Regolamento doveva fondare il rilascio delle concessioni su criteri oggettivi e riscontrabili e non su mere promesse.

14) VIOLAZIONE DELLA L. 223/90. MANCATO RISPETTO DELLA NORMA PERVISTA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.

L art. 8 c. 5 del Regolamento stabilisce che ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola concessione. Chi intende ottenere più di una concessione in bacini diversi e con il limite dei 15.000.000 di abitanti deve presentare più domande con evidente violazione della legge 223/90, che prevedeva una sola domanda per una sola concessione. Ed infatti le concessioni rilasciate sono state rilasciate per più bacini con un unico decreto.

A tal proposito si evidenzia l assoluta ingiustizia e la disparità di trattamento anche sotto il profilo economico laddove, nell art. 13 c 1, il Regolamento impone per ogni domanda di concessione locale un contributo spese di istruttoria di L. 10.000.000.

Ciò comporta peraltro che un emittente locale del Centro Italia che chiede 5 bacini (regioni) deve corrispondere lo stesso importo di una emittente nazionale.

15) ILLEGITTIMITA DELL ALL ART. 7 C. 2 LETT. B) N. 2.

Il Regolamento impone la dichiarazione relativa ai versamenti dei canoni di concessione, senza tener conto di tutto il contenzioso sorto con riferimento alla determinazione dei canoni di concessione.

16) VIOLAZIONE DI LEGGE SOTTO ULTERIORE ASPETTO.

Gi allegati A e B al Regolamento fanno riferimento a emittenza locale, regionale, interregionale e nazionale, mentre le leggi 223/90, 422/93, 249/97, 650/96 e 249/97 suddividono l emittenza, sotto il profilo territoriale esclusivamente in locale e nazionale.

Conseguentemente prevedere schede tecniche di acquisizione dati in modo diverso rispetto alle suddivisioni di legge comporta che ogni emittente si autoqualifichi secondo proprie personali valutazioni e peraltro fa presumere un intento di rilasciare concessioni sulla base di tipologie territoriali non previste dalla legge.